



R.G. 11\13

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Seconda

Dott.	Alessandro	NENCINI	Presidente Relatore
Dott.ssa	Luciana	CICERCHIA	Consigliere
	Elena	PERRUCCI	Giudice popolare
	Lucia	BARGELLI	Giudice popolare
	Veronica	ALESSI	Giudice popolare
	Marisa	LIPPI	Giudice popolare
	Genny	BALLERINI	Giudice popolare
	Giovanni	COCCO	Giudice popolare

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti del procedimento penale a carico di :

- KNOX Amanda Marie n. a Seattle (U.S.A.) in data 9 luglio 1987 e
- SOLLECITO Raffaele n. a Bari il 26 marzo 1984

entrambi contumaci ed imputati come in atti, e segnatamente le istanze avanzate dalle parti;

ritenuto che in relazione alla istanza avanzata dalle difese dell'imputata Amanda Marie Knox con la quale sollecitano questa Corte a sollevare eccezione di costituzionalità delle disposizioni di cui agli art.li 627 e 628 cpp per violazione degli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione la questione sollevata non appare fondata in quanto il meccanismo processuale disegnato dagli art.li 627 e 628 cpp prevede proprio una progressiva restrizione del thema decidendum, anche sulla base del principio di diritto cui il Giudice del rinvio deve uniformarsi, tale da scongiurare o rendere meramente ipotetico il processo che si riproduca all'infinito; inoltre la questione difetta allo stato anche del requisito della rilevanza atteso che la



riproposizione di un giudizio di legittimità con rinvio ad altro Giudice è meramente eventuale e non determinabile allo stato del processo, atteso che le parti evidenziano come sospetto di costituzionalità non il giudizio di rinvio in sé, quanto piuttosto la possibile reiterazione senza limite del giudizio stesso, il che fa ritenere che in questa precisa fase processuale non possa apprezzarsi la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, che risulta legata all'esito del presente processo di rinvio;

ritenuto inoltre di dover provvedere, in relazione alle istanze di rinnovazione istruttoria avanzate dalle parti; come di seguito specificato;

a) Con specifico riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle difese di Amanda Marie Knox.

- 1) In relazione alla richiesta di riesame della teste Romanelli Filomena “ *sulle modalità di chiusura delle persiane della sua camera da letto* “ osserva la Corte come la teste sia già stata lungamente esaminata in primo grado sullo specifico *thema probandum*, e pertanto la riassunzione della prova non risulta indispensabile ai fini della decisione della causa;
- 2) In relazione alla richiesta deposizione quale teste del M.llo Francesco Pasquale, l'atto istruttorio non pare qualificato correttamente, trattandosi di istanza di esame su valutazioni di natura peritale, che non risulta indispensabile ai fini della decisione della causa; analoga valutazione deve essere effettuata per il richiesto esperimento giudiziale al fine di “ *accertare la possibilità di penetrare all'interno della casa di Via della Pergola nr 7 per un giovane atletico* “;
- 3) In relazione alla richiesta di assunzione delle testimonianze di tali Rosignoli Maurizio e Ceccarelli Alessia , gestori dell'edicola di giornali sita in Piazza Grimana, “ *affinchè precisino l'orario in cui vedevano il Curatolo e in particolare se questi assumesse droga, la spacciasse e se abbia ripetutamente offerto testimonianze in altri processi quale protagonista* “ ritiene la Corte che le testimonianze richieste vertano su circostanze in parte irrilevanti ai fini



della decisione, ed in parte inammissibili, poiché relative ad accertare presunte condotte del teste estranee al processo;

- 4) Per quanto attiene alla rinnovazione delle testimonianze di Quintavalle Mario e delle due dipendenti del suo esercizio commerciale “ *sulle circostanze e modalità di identificazione della Knox nel negozio la mattina del 2 novembre 2007* ”, istanza istruttoria comune anche alla difesa del Sollecito, la quale ha chiesto anche un confronto tra i due testimoni, rileva la Corte che il teste Quintavalle ha deposto esaurientemente nel contraddittorio processuale delle parti, sottoponendosi a serrato controesame e pertanto non si ravvisa la necessità della rinnovazione dell’atto istruttorio; in relazione alle dipendenti del negozio, anche la Chiriboga Ana Marina ha deposto senza che si ravvisi necessità di rinnovazione dell’atto, né contraddizione con quanto riferito dal teste Quintavalle tale da giustificare un confronto tra i testi, atteso che i due testimoni hanno riferito su percezioni individuali; per quanto attiene all’Ispettore Oreste Volturno la richiesta risulta generica, poiché lo stesso ha già riferito sulle modalità di esecuzione delle indagini, oggetto peraltro di documentazione scritta;
- 5) In relazione alla richiesta di rinnovazione della perizia tesa a stabilire le connessioni telefoniche del telefono di Meredith Kercher nella notte del 1° novembre 2007, posto che la Polizia Giudiziaria ha provveduto all’analisi dei tabulati telefonici, mentre la difesa dell’imputato Raffaele Sollecito ha provveduto a consulenza tecnica di parte, e quindi si è già realizzato un pieno contraddittorio processuale, in assenza di ulteriori specificazioni sulle finalità della rinnovazione, quest’ultima deve ritenersi inammissibile;
- 6) Per quanto attiene alla richiesta di riesame integrale di tutti i periti e consulenti tecnici già lungamente esaminati nei due precedenti gradi di giudizio di merito, i quali dovrebbero nuovamente specificare quanto già abbondantemente specificato in entrambi i precedenti gradi di merito del



giudizio, la assenza di qualsivoglia specificazione circa la rilevanza della rinnovazione nel presente giudizio di rinvio qualifica l'istanza, quantomeno allo stato, come meramente dilatoria ed inammissibile;

7) Per quanto riguarda la richiesta di nuova audizione dei testi Purton Sophie, Frost Amy, e Butterwoorth Robin “ *sui comportamenti e commenti con la Knox dell'evento delittuoso nei giorni immediatamente seguenti al delitto* “ le acquisizioni processuali già effettuate nei precedenti gradi di giudizio sullo specifico punto debbono ritenersi sufficienti e la rinnovazione dell'esame dei testi non appare indispensabile ai fini della decisione della causa;

8) Per quanto riguarda infine la richiesta rinnovazione dell'esame di Rudi Herman Guede “ *sulle modalità tutte dell'episodio* “, richiesta anch'essa comune ad entrambi gli imputati, premesso che il Guede risulta condannato in via definitiva in concorso con altri correi per l'omicidio di Meredith Khercher, la circostanza che il condannato abbia già reso dichiarazioni sui fatti di causa, e le limitazioni cui l'esame dovrebbe sottostare in relazione al disposto dell'art. 197 bis cpp, rendono l'esame del Guede in questa sede processuale, quantomeno allo stato e salvi i poteri della Corte ex art. 603 comma terzo cpp da esercitarsi in qualunque fase del processo, non indispensabile ai fini della decisione della causa.

b) Con specifico riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle difese di Raffaele Sollecito.

1) Per quanto attiene alla richiesta perizia genetica sulla federa del cuscino rinvenuto nella stanza ove trovavasi il corpo senza vita di Meredith Khercher, ritiene la Corte di condividere il giudizio di irrilevanza già più volte espresso nel corso dei diversi gradi del giudizio. La presenza di Rudi Herman Guede nella camera ove fu aggredita Meredith Khercher è accertata in via definitiva con sentenza passata in giudicato, e che la



condotta del Guede non è oggetto di questo giudizio; risulta inoltre accertato in causa che la vittima aveva una vita sessuale normale per una giovane della sua età, con un fidanzato con il quale aveva rapporti sessuali completi; infine deve osservarsi come l'eventuale accertamento peritale richiesto non potrebbe indicare in ogni caso la corrispondenza certa tra il momento dell'imbrattamento del cuscino e l'aggressione a Meredith Khercher. Le circostanze sopra richiamate fanno ritenere che qualunque indicazione fornisse l'accertamento peritale la stessa non avrebbe rilievo in causa;

- 2) Per quanto attiene alla richiesta perizia collegiale al fine di determinare l'effettivo orario della morte di Meredith Khercher, premesso che l'accertamento dell'orario del decesso è stato oggetto di lunga dissertazione tra i periti nel corso del giudizio di merito espletato, ed è stato oggetto di diversa ricostruzione da parte del Giudice di Primo grado nella sentenza impugnata rispetto al Giudice dell'appello nella sentenza cassata, osserva questa Corte come l'affidamento di un ulteriore e specifico incarico ad un collegio peritale non appare indispensabile ai fini del giudizio, , anche in considerazione della estrema opinabilità della individuazione del dato temporale di un decesso ricostruito a posteriori, avendo peraltro la Corte a disposizione già un ampio materiale istruttorio da valutare;
- 3) In relazione alla richiesta di perizia audiometrica volta ad accertare la veridicità o meno delle dichiarazioni rese in dibattimento dalle testimoni Capezzali, Dramis e Monacchia, impregiudicata ogni valutazione sulla attendibilità delle deposizioni testimoniali, l'accertamento tecnico richiesto non risulta dirimente ai fini della valutazione che questa Corte dovrà dare circa la attendibilità di tali dichiarazioni, le quali dovranno essere pertanto valutate in correlazione con gli altri elementi indiziari;



- 4) Per quanto attiene alla richiesta di perizia sul computer MACBOOK-PRO di proprietà ed in uso all'imputato Raffaele Sollecito osserva la Corte come l'accertamento tecnico sia già stato effettuato nel contraddittorio processuale, tanto che agli atti del processo è presente un ampio ed articolato contributo critico del consulente tecnico della difesa, materiale che consente a questa Corte un giudizio pieno sulla rilevanza indiziaria dell'utilizzo del citato computer da parte dell'imputato, senza necessità alcuna di rinnovare l'atto istruttorio;
- 5) In relazione alla istanza di perizia antropometrica sulla persona ritratta alle ore 19.41 circa del 1° novembre 2007 dalle telecamere del parcheggio prossimo alla villetta di Via della Pergola nr 7, osserva la Corte come l'accertamento risulta irrilevante in relazione ai fatti di causa, e segnatamente in relazione specifica al momento temporale in cui potrebbe essere avvenuta l'aggressione, non prima delle ore 21 della sera del 1° novembre 2007;
- 6) Per quanto attiene alla richiesta perizia sulle *“modalità con le quali sarebbe stata lanciata la pietra contro la finestra di Romanelli Filomena..”*, prescindendo dalla singolarità dell'accertamento richiesto, in assenza di dati certi sulle modalità di accesso alla abitazione, deve osservarsi come in atti sia presente materiale istruttorio abbondante sul quale formarsi un convincimento, senza che l'accertamento richiesto, per l'alto grado di opinabilità intrinseco, possa qualificarsi come indispensabile ai fini della decisione.
- 7) Per quanto attiene alla richiesta di rinnovazione dell'esame del reperto 165B ed effettuazione di nuova perizia genetica, la impossibilità di rinnovazione dell'atto, quand'anche si ritenesse indispensabile ai fini della decisione, lo si ricava dal rilievo che la Corte di Assise di Appello di Perugia già aveva demandato tale rinnovazione dell'esame ai periti di ufficio, i quali relazionavano la Corte sulla impossibilità di rinnovare



l'esame per la cattiva conservazione del reperto (v. pag 87 della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia); e ciò avveniva, peraltro, senza che i consulenti di parte degli imputati eccepissero alcunché. Orbene, a meno di non dover ritenere i periti di ufficio nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, ed i consulenti delle parti, professionisti di tale sprovvedutezza dal tralasciare tracce genetiche utili per la rinnovazione dell'esame loro demandato dal Giudice – il che farebbe quindi dubitare della attendibilità di ogni loro affermazione di scienza nel processo – questa Corte deve ritenere che vi sia una impossibilità oggettiva alla ripetizione dell'esame per indisponibilità di un corpo di reato adeguatamente conservato da cui estrarre il materiale necessario all'esame stesso.

- 8) Per quanto attiene alla richiesta di effettuazione di nuovi accertamenti peritali (se sia concretamente possibile una pulizia selettiva delle tracce lasciate dai correi all'interno della stanza ove venne rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, e se fosse possibile raccogliere in tale ambiente reperti da considerare genuini) osserva la Corte come gli accertamenti richiesti per un verso risultano essere ripetitivi di esami tecnici già eseguiti ed esaminati nel contraddittorio processuale, per altro verso risultano inammissibili, poiché tendono a trasferire sui periti del Giudice valutazioni di merito che debbono rimanere affidate a questa Corte sulla base degli elementi ricavabili dagli atti che sarebbero esaminati dal perito stesso;
- 9) Per quanto attiene alle istanze di nuova discussione di dati già acquisiti al processo, sia attraverso l'affidamento di nuovi incarichi peritali, sia attraverso le audizioni di periti e consulenti già precedentemente incaricati, ritiene la Corte che agli atti del processo siano presenti tutti gli elementi di conoscenza per consentire al Giudice di esprimere una valutazione e che l'ulteriore prosecuzione della attività istruttoria non appare allo stato necessaria ai fini della decisione della causa;



Le istanze di rinnovazione istruttoria sopra evidenziate debbono essere pertanto tutte respinte per le motivazioni espresse.

Diversamente occorre argomentare in relazione alle istanze di rinnovazione istruttoria sotto indicate.

- 1) La Corte ritiene che le produzioni documentali allegate alla memoria difensiva depositata dai difensori di Raffaele Sollecito in data 29 luglio 2013, e segnatamente quella indicata nei punti 6) ed 8) della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale debbono ritenersi utili per l'accertamento della verità processuale e pertanto vengono acquisite agli atti del processo;
- 2) Per quanto attiene alla istanza avanzata dal Procuratore Generale di audizione di Aviello Luciano osserva questa Corte che, prescindendo da ogni valutazione di merito sulla attendibilità delle sue dichiarazioni, è un fatto processuale che la Corte di Assise di Appello di Perugia ha disposto la acquisizione agli atti del verbale di interrogatorio reso in data 27 luglio 2011 al Pubblico Ministero di Perugia; con ciò iniziando un percorso processuale interrotto senza apparente giustificazione allorquando la Corte ne respingeva la richiesta di riesame. Orbene è fatto processuale neutro che le dichiarazioni rese dall'Aviello al Pubblico ministero in data 27 luglio 2011, seppure acquisite agli atti dalla Corte di Assise di Appello di Perugia con una valutazione di rilevanza che questo Giudice condivide, non potrebbero essere utilizzate nel presente giudizio in alcun modo, neppure per una valutazione di inattendibilità come sollecitato dalle difese degli imputati; e ciò sulla base di un errore procedurale del precedente Giudice di appello, peraltro specificamente censurato in sede di rinvio dalla Corte di legittimità nella sentenza di cassazione. Da ciò consegue



che la audizione di Aviello Luciano sulle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero in data 27 luglio 2011 si impone per ragioni processuali, prima ancora che per ragioni di merito;

- 3) Analoghe considerazioni di rilevanza debbono essere svolte in relazione al richiesto esame del campione prelevato sulla lama del coltello sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito (rep. Nr 36) da parte dei periti nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia e che, con valutazione sicuramente censurabile effettuata dai periti di ufficio, e fatta propria a posteriori dal Giudice, non veniva sottoposto ad esame; seppure in presenza di valutazioni contrastanti tra i periti di ufficio ed i consulenti delle parti, sulla concreta possibilità di effettuare con esiti attendibili l'esame del reperto. Conseguentemente la Corte ritiene, al fine di acquisire ogni possibile elemento di valutazione dei fatti per cui è processo ed impregiudicata ogni valutazione di rilevanza processuale del risultato dell'esame da riservare alla discussione delle parti ed alla valutazione del Giudice unitamente al merito della causa, di procedere ad esame del reperto come sopra indicato, nominando periti di ufficio personale del Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri con sede in Roma;

P.Q.M.

La Corte di Assise di Appello,

- Respinge l'istanza di sollevare questione di costituzionalità dell'impianto normativo di cui agli art.li 627 e 628 cpp avanti alla Corte Costituzionale per palese contrasto con gli art.li 3, 27 e 111 della Costituzione;
- sulle istanze di rinnovazione della istruttoria dibattimentale:
 - 1) dispone la acquisizione agli atti del processo delle produzioni documentali allegate alla memoria difensiva depositata dai difensori di Raffaele Sollecito in data 29 luglio 2013, e segnatamente quelle indicate nei punti 6) ed 8) della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria



dibattimentale, respingendo ogni altra istanza relativa a documentazione prodotta in allegato alle memorie depositate;

- 2) dispone la audizione di Aviello Luciano sulle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Perugia in data 27 luglio 2011 e dispone la sua traduzione avanti a questa A.G. per il giorno 4 ottobre 2013 ad ore 10.00;
- 3) dispone di procedere a perizia genetica del campione prelevato da parte dei periti nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia sulla lama del coltello sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito (rep. Nr 36), nominando periti di ufficio personale del Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri con sede in Roma, e disponendo la loro citazione per l'affidamento dell'incarico per la udienza del 4 ottobre 2013 ad ore 9.00;

respinge, allo stato, le altre istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate dalle parti.

Manda alla cancelleria in sede per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2013

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character, written over the text 'Il Presidente'.